

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/TFN – SEZIONE TESSERAMENTI (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 4 aprile 2019, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata **Presidente**; Avv. Fabio Sarandrea **Vice Presidente**; Avv. Filippo Crocé, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Stefano Persichelli **Componenti**; Dr. Salvatore Floriddia **Segretario**, con l'assistenza della Sig.ra Antonella Sansoni.

1) 44 - SPOSITO CHRISTIAN (CALCIATORE - N. 28.10.1999 – MATR. FIGC 5369334) CONTRO ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LA MANCATA ESECUZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ EX ART. 109 NOIF).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, accoglie il ricorso del calciatore Sposito Christian (n. 28.10.1999 – matr. FIGC 5369334) avverso la mancata esecuzione della richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla ASD Accademia Calcio Vittuone e, per l'effetto, riconosce in capo allo stesso il diritto ad essere incluso nelle liste di svincolo;

Manda al C.R. Lombardia – L.N.D. per i relativi adempimenti di cui all'art. 109, comma 5 NOIF. Dispone restituirsi la tassa.

2) 47 - ASD NEW TEAM NOCI CALCIO A 5 - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE PULUCENA DE BRITO KATHERINE – N. 8.12.1990 – MATR. FIGC 1016606, AD OPERA DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 - LND).

Ordinanza.

3) 46 - PIROCCA ANDREA (CALCIATORE - N. 19.5.1998 – MATR. FIGC 5144121) CONTRO SSD VALDALPONE RONCÀ (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LA MANCATA ESECUZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ EX ART. 109 NOIF).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, accoglie il ricorso del calciatore Pirocca Andrea (n. 19.5.1998 – matr. FIGC 5144121) avverso la mancata esecuzione della richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla SSD Valdalpone Roncà e, per l'effetto, riconosce in capo allo stesso il diritto ad essere incluso nelle liste di svincolo;

Manda al C.R. Veneto – L.N.D. per i relativi adempimenti di cui all'art. 109, comma 5 NOIF.

Dispone restituirsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata **Presidente**; Avv. Massimo Procaccini **Vice Presidente**; Avv. Filippo Crocé, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Stefano Persichelli **Componenti**; Dr. Salvatore Floriddia **Segretario**, con l'assistenza della sig.ra Antonella Sansoni.

4) 1 - ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 CONTRO MANES ALESSANDRO (CALCIATORE - N. 25.1.1994 - MATR. FIGC 4489249) - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS - AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 108 NOIF).

Ordinanza.

5) 43 - MARTINA TONIOLO (CALCIATRICE - N. 2.10.2001 - MATR. FIGC 6681873) E TONIOLO STEFANO / POZZATI MONICA (GENITORI) CONTRO ACF TORINO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS E 30 CGS CONI - AVVERSO LA MANCATA ESECUZIONE DELLO SVINCOLO EX ART. 108 NOIF E IL TESSERAMENTO PLURIENNALE).

Ordinanza.

6) 45 - PARADISONE DANIELE (CALCIATORE - N. 2.5.1997 - MATR. FIGC 5095320) CONTRO ASD SAN NICOLA CALCIO 2009 (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS - AVVERSO LA MANCATA ESECUZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ EX ART. 109 NOIF).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
accoglie il ricorso del calciatore Paradisone Daniele (n. 2.5.1997 – matr. FIGC 5095320) avverso la mancata esecuzione della richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla ASD San Nicola Calcio 2009 e, per l'effetto, riconosce in capo allo stesso il diritto ad essere incluso nelle liste di svincolo;

Manda al C.R. Campania – L.N.D. per i relativi adempimenti di cui all'art. 109, comma 5 NOIF.

Dispone restituirsi la tassa.

7) 48 - RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MILANO C/O CR LOMBARDIA - LND IN ORDINE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE INVERNIZZI NICOLÒ (N. 26.10.1982 - MATR. FIGC 3362761) PER LA SOCIETÀ POL. LISCATE ASD.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
pronunciando sulla richiesta di giudizio del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Milano c/o CR Lombardia – LND, dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore Invernizzi Nicolò (n. 26.10.1982 – matr. FIGC 3362761) sottoscritto per la società Pol. Liscate ASD.

**Il Presidente del TFN
Sez. Tesseramenti
Avv. Andrea Annunziata**

Pubblicato in Roma il 5 aprile 2019.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente della F.I.G.C.
Gabriele Gravina